



**CAMERA PENALE DI CAPITANATA
ACHILLE IANNARELLI**

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (ART. 74 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA), DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO (ART. 117 T.U.), NONCHÉ DEI C.D. INSOLVIBILI (ART. 116 T.U.).

Il Presidente del Tribunale di Foggia, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e il Presidente della Camera Penale della Capitanata "Achille Jannarelli"

considerato che il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a carico dello Stato e ai difensori d'ufficio, per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee, convengono sull'opportunità di adottare la **tabella di liquidazione standardizzata** allegata al presente Protocollo, la quale prevede diverse **ipotesi base** - correlate alle varie tipologie processuali - con **fattori correttivi** da applicare nei casi in cui ricorrano talune fattispecie processuali.

Nei casi in cui il difensore (sia dell'imputato che della parte civile) formuli la richiesta di liquidazione aderendo al presente Protocollo, l'istanza di liquidazione potrà anche essere depositata in udienza, unitamente a copia dell'attestato di deposito dell'istanza sulla piattaforma deputata SIAMM web, prima che il Giudice si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso, il Giudice - considerata anche la previsione dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotta dall'art. 1, comma 783, legge n. 208 del 2015 - provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio, con contestuale consegna di copia del decreto alle parti, previa rinuncia, da parte di entrambe, alla notifica (ciò consentirà un notevole sgravio di lavoro per le cancellerie, che

non dovranno notificare la decisione) ed all'impugnazione del detto decreto (ciò consentirà una ulteriore accelerazione ed agevolazione della lavorazione del provvedimento di liquidazione, mediante l'invio immediato all'Ufficio Spese di Giustizia senza attendere la scadenza del termine di 20 giorni previsto dalla normativa, per l'impugnazione).

Nel caso in cui il Tribunale riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (incidente di esecuzione), il decreto di liquidazione verrà - se possibile - immediatamente emesso e letto in udienza (con consegna di copia del decreto alle parti, se possibile) o in ogni caso non oltre il deposito della decisione (e in tal caso dovrà essere notificato alle parti).

Affinché il Giudice possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, sarà però indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, necessariamente utilizzando le modalità definite nel *file Excel* per il calcolo automatico dei compensi che sarà messo a disposizione sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, in modo da consentire al Giudice il riscontro della corretta adesione al Protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

Si specifica che la fase introduttiva verrà liquidata nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 e nelle ipotesi di cui al libro VII, titolo I, capo II c.p.p. (atti introduttivi).

Al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà quindi cura di depositare:

- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo)
- decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato, ovvero
- decreto di irreperibilità, ovvero
- prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito
- stampa del file Excel, specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti Internet dei firmatari del presente Protocollo.

Rispondendo alla finalità di uniformare i criteri di liquidazione, **sono state elaborate le allegate tabelle di file Excel da utilizzare in regime di convenzione** per le ipotesi più ricorrenti e comuni, con l'avvertenza che le stesse sono state distinte a seconda che il processo si svolga dinanzi al Tribunale -Monocratico, Collegiale e del Riesame - e alla Corte d'Assise (tabella A) o all'Ufficio Gip/Gup (tabella B) o al Giudice di Pace (tabella C).

Per le tre tabelle, sono state previste varie tipologie di giudizio e per ciascuna, compatibilmente con la peculiarità del caso specifico, 4 fasi processuali: studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale e decisoria.

Nella fase di studio sono compresi l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente che esauriscano l'attività precedenti e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.

Nella fase introduttiva sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

Nella fase istruttoria o dibattimentale sono compresi le richieste (comprese quelle di riti alternativi), gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Nella fase decisoria sono compresi le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica. Il compenso per ciascuna fase (che, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati) viene individuato in maniera convenzionale in base alla tipologia del giudizio, secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle A, B e C.

Il valore dei compensi base è predeterminato e non modificabile.

La Fase Introduttiva (+ 300 € per Tribunale e GIP/GUP; + 500 € per Assise; + 200 € per GDP) non è stata automaticamente inserita in tabella, ma deve espressamente essere selezionata inserendo nella parte evidenziata in giallo "CAMPO 3" il valore "0"=NO oppure "1"=SI.

Nella parte evidenziata in giallo della tabella base, il difensore dovrà poi indicare specificatamente per quale attività tra quelle ricomprese nel comma 3 lett. b) dell'art. 12 D.M. n. 55/14 (con unica esclusione della richiesta/istanza di MAP o LPU) si chiede la liquidazione.

Sono previsti fattori correttivi e variabili (vd. infra par. "Utilizzo tabelle") da applicare (compilando gli appositi campi evidenziati in giallo seguendo le istruzioni contenute nei fogli

Excel delle tabelle) nei casi in cui ricorrano talune fattispecie peculiari, diversificati per tipologia di processo e per Autorità Giudiziaria.

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 83 c. 3 DPR 115/02 al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti di tutte le parti firmatarie del presente Protocollo ed evitare la duplicazione di liquidazioni relative allo stesso procedimento, ancorché in fasi diverse, si conviene che l'attività svolta in Udienza di convalida di arresto e/o fermo (in cui sia applicata misura detentiva a cui poi segua udienza preliminare) ed avanti il Tribunale per il Riesame (Riesame/Appello delle misure cautelari personali e reali), non liquidata dalla competente Autorità Giudiziaria di fase, può, a scelta del difensore e sotto sua responsabilità per l'eventuale doppia richiesta, essere liquidata dal Giudice che definisce il giudizio.

Il rimborso spese forfettarie è determinato nella misura del 15 % per tutti i giudizi.

È prevista la liquidazione delle anticipazioni - spese esenti IVA (da inserire a mano nell'apposito campo evidenziato in giallo), purché documentate e allegate all'istanza.

Tutti gli aumenti per i fattori correttivi vengono applicati, secondo gli importi stabiliti ed indicati nelle singole tabelle, sulla somma base.

Sul compenso così ottenuto è applicata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. 115/02.

Dopodiché verrà applicato l'aumento del 15% a titolo di rimborso generale.

I fattori correttivi, le variabili, la riduzione di 1/3 ex art. 106bis DPR 115/02, l'applicazione del 15% rimb. forf. e le eventuali spese per il recupero del credito vengono automaticamente calcolati dal file Excel.

Il "totale onorari di cui si chiede la liquidazione" e l'importo delle eventuali anticipazioni esenti IVA vengono riportati automaticamente nell'istanza e nel decreto di liquidazione redatti secondo il facsimile contenuto in ciascun foglio Excel.

Sono stati predisposti in tutti i fogli Excel ulteriori automatismi di celle (es. competenza, n. proc. penale, generalità assistito/i, generalità e qualità del difensore, ecc ..), così che una volta compilato il relativo campo, il dato verrà riportato nell'istanza e/o nel decreto di liquidazione, anch'esso inserito in calce a ciascun foglio.

Dopo aver compilato le celle in giallo seguendo le indicazioni scritte in corsivo, si dovrà stampare il foglio Excel e presentare al Giudice, per la liquidazione, l'istanza unitamente alla nota spese ed al decreto di liquidazione.

Per i processi di particolare complessità e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, te richieste di

liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo.

I parametri concordati e le tabelle A, B e C allegate si applicano alle istanze di liquidazione depositate (in udienza oppure online) successivamente alla data di approvazione del presente Protocollo, indipendentemente dalla data di conclusione del procedimento di riferimento.

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE TABELLE A-B - C

§ 1. TABELLA A (doc. 1)

Comprende i procedimenti svolti avanti il TRIBUNALE monocratico e collegiale, il Tribunale del RIESAME e la CORTE D'ASSISE.

Sono state predisposte 11 note spese, individuandosi importi base fissi per le seguenti tipologie processuali riferite alla competenza del Tribunale Monocratico (con aumento percentuale in caso di competenza collegiale):

1 • Processo con consenso all'acquisizione degli atti e/o definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p.

2 • Rito ordinario semplice: comprende esclusivamente alcune tipologie di reati per i quali, fatte salve eccezioni peculiari, lo svolgimento della attività giudiziale risulta particolarmente semplice;

La stessa tabella va utilizzata anche per i procedimenti per MAP, LPU e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace

3 • Patteggiamento

4 • Direttissima con convalida conclusa con patteggiamento o rito abbreviato, anche condizionato

5 • Direttissima con convalida alla quale segue il dibattimento

6 • Giudizio Abbreviato semplice o con solo interrogatorio dell'imputato

7 • Giudizio Abbreviato condizionato

8 • Dibattimento

Individuata, fra le 8 sopraelencate, l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione (scegliendo tra i fogli del file Excel), si dovranno scegliere le variabili ed i fattori correttivi compilando le parti evidenziate in giallo dei relativi campi, secondo le indicazioni in corsivo contenute in tabella.

Variabili:

- Fase Introduttiva + 300 €

- Riesame/Appello delle misure cautelari personali e reali, per cui non sia già stata richiesta liquidazione al competente Tribunale: + 600 € per i casi di riesame a seguito di giudizio direttissimo; fino a 1.500 € per riesame motivato/appello complesso - valore già ridotto ex art. 106 bis D.P.R. 115/02

Fattori correttivi:

- Rito collegiale + 20%
- Presenza di una o più Parti civili: + 200 € valore fisso
- Giudizio con oltre 4 imputati: + 20%
- Giudizio con, più di 5 capi d'imputazione: + 30%
- Numero Udienze -solo quelle di trattazione effettiva – (NON lo sono le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse quelle rinviate per mancata citazione o assenza di testimoni): da 1 a 6 base, da 7 a 12 +30%, da 13 in su + 60%
- Numero imputati assistiti: 1 base, da 2 a 5 +20% - percentuale fissa - da 6 a 10 +5% per ciascuno; da 11 in poi sempre + 30% - percentuale fissa
- Imputato detenuto: + 200 € - valore fisso - se la detenzione carceraria o domiciliare è durata per un periodo significativo del procedimento. Per la direttissima si applica solo se in fase di convalida viene disposta misura cautelare (Carcere/Arresti Domiciliari)

9• Incidenti di esecuzione

Facendo riferimento alle previsioni del precedente protocollo, si confermano le seguenti ipotesi:

- incidenti d'esecuzione senza udienza (de plano) – “CAMPO 4” numero 1
- incidenti d'esecuzione con udienza in camera di consiglio – “CAMPO 4” numero 2

L'unico fattore correttivo previsto è: Rito collegiale+ 20%

10 • Riesame misure cautelari reali

La nota spese è da utilizzare solo nel caso in cui il riesame esaurisca l'attività difensiva; altrimenti la voce rientrerà come maggiorazione nell'ipotesi delle altre liquidazioni.

L'unica variabile prevista è: Fase Introduttiva+ 300 €

L'unico fattore correttivo previsto è: Imputato detenuto: + 200 € - valore fisso - se la detenzione

carceraria o domiciliare è durata per un periodo significativo del procedimento.

11 • Corte d'Assise

Gli importi base delle fasi processuali sono determinati per le ipotesi di giudizio ordinario.

Variabili:

- Fase Introduttiva + 500 €

- Rito Alternativo in caso di “recupero” avanti la Corte è prevista una riduzione fissa di - 750 € che viene automaticamente calcolata inserendo, nella parte evidenziata in giallo sotto “CAMPO 4”, il valore “0”=NO in caso di giudizio ordinario oppure “1”=SI in caso di rito alternativo al dibattimento

- Riesame/Appello delle misure cautelari personali e reali, per cui non sia già stata richiesta liquidazione al competente Tribunale: + 600 € per i casi di riesame a seguito di giudizio direttissimo; fino a 1.500 € per riesame motivato/appello complesso - valore già ridotto ex art. 106 bis D.P.R. 115/02

Fattori correttivi:

Si applicano gli stessi previsti per i procedimenti avanti il Tribunale con esclusione della maggiorazione per la competenza.

§ 2. TABELLA B (doc. 2)

Comprende i procedimenti svolti avanti l'ufficio GIP/GUP.

Sono state predisposte 8 note spese e individuati importi base fissi per le seguenti tipologie processuali:

1 • Udienza Preliminare Base

2 • Udienza Preliminare con Istruttoria (non si considera tale l'interrogatorio dell'imputato)

3 • Patteggiamento

4 • Giudizio Abbreviato semplice o con solo interrogatorio dell'imputato

5 • Giudizio Abbreviato condizionato

6 •MAP

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione (scegliendo tra i fogli del file Excel), si dovranno scegliere le variabili ed i fattori correttivi compilando le parti evidenziate in giallo dei relativi campi, secondo le indicazioni in corsivo contenute in tabella.

Variabili:

- Udienza convalida di arresto e/o fermo in cui sia applicata misura detentiva ed a cui poi toglierei il poi segua udienza preliminare: viene liquidata in misura fissa dal GUP in + 300 € (valore già ridotto ex art. 106 bis D.P.R. 115/02); se non segue udienza preliminare, la liquidazione deve essere chiesta al GIP in via autonoma per il medesimo importo.

- Fase Introduttiva + 300 €

- Riesame/Appello delle misure cautelari personali e reali, per cui non sia già stata richiesta liquidazione al competente Tribunale: + 600 € per i casi di riesame a seguito di giudizio direttissimo; fino a 1.500 € per riesame motivato/appello complesso - valore già ridotto ex art. 106 bis D.P.R. 115/02

Fattori correttivi:

- Presenza di una o più Parti civili: + 200 € valore fisso
- Giudizio con oltre 4 imputati: + 20%
- Giudizio con più di 5 capi d'imputazione: + 30%
- Numero Udienze (solo quelle di trattazione effettiva - NON lo sono le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse quelle rinviate per mancata citazione o assenza di testimoni): da 1 a 6 base, da 7 a 12 +30%, da 13 in su + 60%
- Numero imputati assistiti: 1 base, da 2 a 5 +20% - percentuale fissa - da 6 a 10 +5% per ciascuno; da 11 in poi sempre+ 30% - percentuale fissa
- Imputato detenuto: + 200 € - valore fisso - se la detenzione carceraria o domiciliare è durata per un periodo significativo del procedimento. Per la direttissima si applica solo se in fase di convalida viene disposta misura cautelare (Carcere/ Arresti Domiciliari)

7• Udienza ex art 409 c.p.p.

L'unica variabile prevista è: Fase Introduttiva+ 300 €

Non sono previsti fattori correttivi.

8• Incidenti di esecuzione

Facendo riferimento alle previsioni del precedente protocollo, si confennano le seguenti ipotesi:

- incidenti d'esecuzione senza udienza (de plano) - "CAMPO 3" numero 1
- incidenti d'esecuzione con udienza in camera di consiglio - "CAMPO 3" numero 2

Non sono previsti fattori correttivi.

Per le INDAGINI PRELIMINARI (es. memorie e/o interrogatorio ex art. 415bis c.p.p., incidente probatorio che esauriscono l'attività) si applicano i valori medi previsti dal D.M. 55/14 per le varie fasi, ridotti di un terzo ex art. 106bis DPR 115/02 e non si prevedono specifiche tabelle attesa la molteplicità delle ipotesi concrete.

§ 3. TABELLA C (doc. 3)

Comprende i procedimenti svolti avanti il Giudice di Pace.

Sono state predisposte 2 note spese e individuati importi base fissi per le seguenti tipologie processuali:

1 • Processo definito con sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o ex art. 35 D.Lgs. n. 274/00

2• Rito Ordinario

Individuata, fra le 2 elencate, l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione (scegliendo tra i fogli del file Excel), si dovranno scegliere i fattori correttivi compilando le parti evidenziate in giallo dei relativi campi, secondo le indicazioni in corsivo contenute in tabella.

L'unica variabile prevista è: Fase Introduttiva+ 200 €

Fattori correttivi:

- Presenza di una o più Parti civili: + 200 € valore fisso
- Giudizio con oltre 4 imputati: + 20%
- Giudizio con più di 5 capi d'imputazione: + 30%
- Numero Udienze (solo quelle di trattazione effettiva - NON lo sono le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse quelle rinviate per mancata citazione o assenza di testimoni): da 1 a 6 base, da 7 a 12 +30%, da 13 in su + 60%
- Numero imputati assistiti; 1 base, da 2 a 5 +20% - percentuale fissa - da 6 a 10 +5% per ciascuno;
da 11 in poi sempre + 30% - percentuale fissa

Foggia